

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 4 de Valladolid — Spagna) — María Jesús Lorenzo Martínez/Junta de Castilla y León, Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación**

(Causa C-556/11) <sup>(1)</sup>

*(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 4, n. 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Contratti lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Insegnamento non universitario — Diritto ai sessenni per formazione continua — Esclusione dei docenti impiegati quali dipendenti temporanei — Principio di non discriminazione)*

(2012/C 133/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

#### Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n.º4 de Valladolid

#### Parti

Ricorrente: María Jesús Lorenzo Martínez

Convenuta: Junta de Castilla y León, Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid — Interpretazione della clausola 4 dell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175; pag. 43) — Principio di non discriminazione — Erogazione al corpo docente di un'indennità sessennale per formazione continua — Attribuzione unicamente ai dipendenti di ruolo

#### Dispositivo

La clausola 4, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare all'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che riserva, senza giustificazioni con motivazioni oggettive, il diritto di ricevere l'indennità dei sessenni per formazione continua unicamente ai dipendenti di ruolo inquadrati nella funzione pubblica docente, escludendone l'attribuzione a coloro che sono dipendenti temporanei, quando, sotto il profilo della percezione dell'indennità in discussione, le due categorie di lavoratori in parola si trovano in situazioni analoghe.

<sup>(1)</sup> GU C 25 del 28.01.2010.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd**

(Causa C-574/11) <sup>(1)</sup>

*[Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articoli 4 e 5 — Principio attivo unico che ha dato luogo alla concessione di un simile certificato — Estensione della protezione — Medicinale contenente svariati principi attivi fra cui quello oggetto di un certificato]*

(2012/C 133/24)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

#### Parti

Ricorrente: Novartis AG

Convenute: Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Düsseldorf — Interpretazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Estensione del certificato — Protezione assicurata soltanto ai farmaci che contengono solamente il principio attivo tutelato o protezione estesa ai farmaci che contengono il principio attivo combinato ad un altro principio attivo

#### Dispositivo

Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, debbano essere interpretati nel senso che, qualora un «prodotto» consistente in un principio attivo sia protetto da un brevetto di base e il titolare dello stesso possa avvalersi della protezione conferita da tale brevetto nei confronti di tale «prodotto» per opporsi alla commercializzazione di un medicinale contenente tale principio attivo combinato con uno o più principi attivi diversi, un certificato protettivo complementare rilasciato per questo stesso «prodotto» può, dopo che il brevetto di base è scaduto, consentire al suo titolare di opporsi a che un terzo commercializzi un medicinale contenente detto prodotto ai fini di un impiego del «prodotto», come medicinale, che è stato autorizzato prima della scadenza del suddetto certificato.

<sup>(1)</sup> GU C 32 del 4.2.2012.